

D.C. u^o21

7/8/2011

Allegato alla sentenza di cassazione



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DIEGO JOANNAS

REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO

ART 1 - GENERALITA' - DEFINIZIONE

ART.1 - GENERALITÀ - DEFINIZIONE
1.1 Per scavo si intende qualsiasi apertura temporanea sul suolo pubblico, o su aree di proprietà Comunale, su strade o aree con servitù di pubblico transito.

1.2 Chiunque voglia eseguire scavi su suolo pubblico deve ottenere l'autorizzazione dall'autorità Comunale.

ART.2 - AUTORIZZAZIONE

ART.2 – AUTORIZZAZIONE
2.1 La richiesta di autorizzazione per eseguire scavi dovrà essere diretta al Sindaco. Essa dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dal titolare o dirigente preposto, ovvero dal diretto interessato. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- Relazione tecnica, che possa sufficientemente esporre le caratteristiche tecniche, le modalità e tempi di esecuzione.
 - Planimetria generale in scala 1/2000.
 - Planimetria in scala 1/500 che indichi con esattezza il tracciato dello scavo da eseguire, la relativa lunghezza e larghezza. La stessa planimetria dovrà essere integrata da una sezione quotata dello scavo in scala adeguata.
 - Computo metrico analitico dei lavori da eseguire, compresi quelli del successivo ripristino della pavimentazione.

ART.3 - VIGILANZA

3.1 L'Ufficio Tecnico Comunale, tramite i propri organi tecnici ed i VV.UU., eserciterà la vigilanza sulla esecuzione delle opere di scavo e della successiva rimessa in pristino della pavimentazione stradale nel rispetto delle modalità operative di cui all'art.12.

ART.4 - GARANZIE

4.1 A garanzia della perfetta esecuzione dell'intervento e della successiva rimessa in pristino del piano di calpestio del suolo pubblico, il titolare dell'autorizzazione allo scavo, all'atto del ritiro della stessa, presterà idonea cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, in misura pari al 20% della spesa prevista per l'apertura, la chiusura e sistemazione definitiva dello scavo effettuato. In caso non venga presentato il computo l'importo della spesa sarà computato forfettariamente in € 300,00 per ogni metro lineare di scavo.

4.2 L'importo della cauzione verrà determinato dall'Ufficio tecnico Comunale che lo riporterà nel testo dell'autorizzazione, sulla base del computo metrico analitico allegato alla richiesta, di cui al precedente art.2. L'importo della cauzione non potrà comunque essere inferiore € 1.000,00 (Euro Mille/00)

4.3 In deroga a quanto previsto al comma 1°, i soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di effettuare durante l'anno solare scavi o altri interventi su suolo pubblico potranno sottoscrivere una polizza fideiussoria complessiva a titolo di cauzione. L'entità della polizza verrà calcolata dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei costi presunti degli interventi annuali programmati, compresi quelli urgenti di cui all'art.6. Tale garanzia dovrà essere costituita entro il 31 Gennaio di ogni anno solare.

4.4 La cauzione verrà restituita o svincolata dopo un anno dal rilascio del benestare finale, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4.5 Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione allo scavo non esegua correttamente i lavori, l'Amministrazione Comunale si riserva di trattenere, in tutto o in parte, la cauzione versata a copertura dei danni prodotti dalla imperfetta realizzazione dei lavori; analogamente l'Amministrazione potrà procedere alla escussione della polizza fideiussoria, salvo comunque l'indennizzo di tutti i maggiori danni subiti.

ART.5 - COMUNICAZIONI DI INIZIO E FINE LAVORI - BENESTARE FINALE

5.1 Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico, anche Via Fax, l'inizio e la durata presunta dei lavori di scavo e ripristino provvisorio, oltre all'inizio ed alla durata presunta dei lavori di ripristino definitivo.

5.2 Tutti i lavori dovranno avere inizio entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, e dovranno essere ultimati entro trenta giorni dalla data di inizio degli stessi.

5.3 Scaduti i termini di cui sopra l'autorizzazione rilasciata dovrà intendersi decaduta a tutti gli effettivi legge. Eventuali lavori eseguiti senza autorizzazione o con autorizzazione decaduta si intendono abusivi ed agli stessi saranno applicate le norme in vigore.

5.4 Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, qualora gli stessi siano stati correttamente eseguiti, l'Ufficio Tecnico Comunale rilascerà il benestare finale sui lavori autorizzando, dal quale decorrerà il periodo di un anno ai fini dello svincolo della garanzia prestata (cauzione o fideiussione).

ART.6 - INTERVENTI URGENTI DA PARTE DI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

6.1 I soggetti concessionari di pubblici servizi, in caso di interventi urgenti dovuti a cause di forza maggiore (es. fughe, rotture, ecc...) sono autorizzati ad eseguire scavi anche in assenza di preventiva richiesta. Gli stessi dovranno comunque dare comunicazione dell'intervento, anche via fax, all'Ufficio tecnico Comunale e alla Polizia Municipale ed entro dieci giorni dall'inizio delle operazioni sono tenuti a produrre regolare domanda di autorizzazione in sanatoria.

6.2 Una volta presentata la richiesta di autorizzazione in sanatoria, la procedura si svilupperà nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva.

ART.7 - PIANO ANNUALE INTERVENTI DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

7.1 I soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di compiere, durante l'anno solare, interventi su suolo pubblico, entro il 31 Gennaio di ogni anno devono comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale il loro piano degli interventi programmati. L'Amministrazione Comunale si riserva di formulare eventuali osservazioni in merito che i predetti soggetti si impegnano a valutare e a prendere in considerazione.

ART.8 - ORDINANZE - RESPONSABILITÀ

8.1 I titolari di autorizzazioni sono tenuti a richiedere l'emissione delle eventuali ordinanze per la limitazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione stradale.

8.2 I titolari delle autorizzazioni manlevano l'Amministrazione Comunale di tutti i danni, diretti e indiretti, che chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante la esecuzione o per imperfetta esecuzione degli interventi (comprese manchevolezze attinenti alla segnaletica) effettuati dagli stessi titolari o da chi per essi.

8.3 A carico dei titolari delle autorizzazioni rimangono in essere imposte, tasse e canoni che le leggi ed i regolamenti vigenti impongono, a diverso titolo, a carico degli stessi.

ART.9 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PUBBLICI

9.1 L'Amministrazione Comunale nel caso di:

- costruzione di nuove strade
- ristrutturazione di pavimentazioni esistenti
- rifacimento di pavimentazioni stradali
- costruzione di fognatura
- ristrutturazione di fognatura

informerà i soggetti concessionari di pubblici servizi concordando in via preliminare i tempi per la costruzione o ristrutturazione di condotte di acqua e gas, di impianti di pubblica illuminazione, di elettrodotti interrati, di impianti per telecomunicazioni, di fognature, ecc. realizzazione di allacciamenti utenze private ai predetti impianti.

9.2 L'Amministrazione Comunale si impegna, nel caso di ristrutturazione o rifacimento della pavimentazione di strade esistenti, ad informare la popolazione interessata direttamente o con gli

altri mezzi di informazione disponibili sollecitando i cittadini affinché richiedano, in tempo utile, eventuali allacci.

ART.10 - INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE

10.1 Nel caso di interventi da eseguirsi su opere stradali di recente costruzione o ripavimentazione, a seconda della tipologia della pavimentazione, sarà vietato ogni e qualsiasi intervento per un periodo non inferiore a:

- anni 5 in caso di pavimentazioni speciali (cubetti in pietra, porfido, zanelle in pietra, ecc.)
- anni 3 in caso di nuova costruzione stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso.
- Anni 2 in caso di rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

10.2 In deroga a quest'ultima disposizione potranno essere autorizzati solo interventi dovuti a cause di forza maggiore oltre a quelli che i soggetti concessionari di pubblici servizi saranno obbligati ad eseguire, per effetto della loro speciale natura, in assenza di soluzioni alternative proponibili di concerto con l'Amministrazione Comunale.

ART.11 - ONERI SPECIFICI PER INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE

11.1 L'apertura ed il ripristino di scavi stradali, ancorché eseguiti a perfetta regola d'arte, provocano comunque un degrado del "corpo stradale" che comporta per l'Amministrazione Comunale un aggravio nelle spese di manutenzione.

11.2 Quando lo scavo viene eseguito, con il regime di cui all'art.10, comma 2°, sulle strade di cui al comma 1° dello stesso articolo, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento all'Amministrazione Comunale di un equo rimborso per le maggiori spese di manutenzione. La somma da versare a tale titolo viene di seguito quantificata forfetariamente:

- Opere di cui all'art.10, comma 1°, primo capoverso - € 100.00 per metro lineare di scavo;
- Opere di cui all'art.10, comma 1°, secondo capoverso - € 50.00 per metro lineare di scavo;
- Opere di cui all'art.10, comma 1°, terzo capoverso - € 25.00 per metro lineare di scavo;

11.3 Il versamento del corrispettivo come sopra determinato dovrà essere eseguito prima del rilascio del benestare finale.

11.4 Il corrispettivo sopra determinato è dovuto anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti e nel caso di interventi urgenti di cui all'art.6.

11.5 Gli importi di cui sopra saranno aggiornati annualmente in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo. In ogni caso, il versamento del predetto corrispettivo non esclude la risarcibilità degli ulteriori e maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

ART.12 - MODALITA' OPERATIVE

12.1 Il titolare dell'autorizzazione si impegna ad effettuare i lavori di scavo e di ripristino a regola d'arte e comunque nel rispetto delle norme tecniche d'attuazione indicate.

12.2 Fino al rilascio del benestare finale, il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire in prossimità dello scavo ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza della circolazione stradale o si manifestano fenomeni tali da farne prevedere un rapido deterioramento.

ART.13 - SANZIONI

13.1 Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.21 del D.Lgs. n°285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, slavà comunque la irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico e di competenza di Questa Amministrazione Comunale.

ART.14 - VALIDITA'

14.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Prescrizioni operative generali.

Devono essere limitati al massimo i danni alla pavimentazione per l'uso di:

- Fresatrici
- Dischi
- Escavatori
- Automezzi

Il materiale di scavo deve essere allontanato e non può essere utilizzato per il rinterro. Nel caso di fughe d'acqua che abbiano interessato ampie zone del sottofondo stradale occorre procedere al risanamento mediante l'uso di materiali aridi ed asciutti di tutta la zona interessata.

I lavori di scavo e ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte, ed in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo. I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art.21 del D.Lgs. 30/4/1992, n°285 ed articoli dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada (DPR 16/12/92, n°495). Devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti. Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale e successivamente anche al rifacimento di quella orizzontale eventualmente danneggiata. Le zone interessate agli scavi devono essere mantenute costantemente pulite da materiali di risulta.

Rinterro e ripristino provvisorio.

Il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito rispettando i seguenti criteri:

- Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo sarà di tipo sabbioso e sarà posto in opera asciutto;
- In particolare a contatto con le condotte dovrà essere posta in opera sabbia asciutta;
- Sopra il materiale sabbioso sarà posato misto granulare stabilizzato asciutto posto in opera a strati multipli pilonati; lo spessore finito del misto granulare dovrà essere pari allo spessore compresso del sottofondo esistente e comunque non inferiore a cm.30;
- Il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito con conglomerato bituminoso semiaperto dello spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a cm.10 (varianti allo spessore vanno concordati caso per caso);
- La generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature né avvallamenti o slabbrature. Se lo scavo è stato preceduto dal taglio della pavimentazione con fune e dischi per facilitare lo scavo stesso con mezzi meccanici, prima della posa del conglomerato bituminoso occorrerà procedere alla irrorazione della pavimentazione esistente con emulsione bituminosa per facilitare l'aderenza fra la pavimentazione esistente ed il nuovo strato di conglomerato messo in opera possibilmente a caldo. Qualora il sottofondo esistente sia formato con calcestruzzo, il rinterro dovrà essere eseguito con sabbia e misto granulare stabilizzato opportunamente pilonati a strati e quindi si riformerà il sottofondo in calcestruzzo dello stesso spessore di quello esistente.

Ripristino definitivo

Trascorsi 6 mesi dal ripristino dello scavo e della messa in opera del conglomerato bituminoso e comunque a costipazione avvenuta, si procederà al completamento del ripristino mediante la stesa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso o tappeto.

Si dovrà procedere nel seguente modo:

- pulizia della zona su cui si deve operare ed allontanamento di tutti i materiali eterogenei posti lungo la zona d'intervento;
- scarifica;
- irrorazione della zona con emulsione bituminosa;
- stesa a caldo del conglomerato bituminoso, compressione e rullatura;

Lo spessore del conglomerato non può essere inferiore a cm.3. La larghezza del ripristino deve essere almeno pari a 2,5 volte la larghezza dello scavo misurato nel suo punto di massima larghezza.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

Generalità

Per le pavimentazioni speciali si applicano, ove possibile, le norme sopra riportate e riferite alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Nel seguito sono invece riportate le prescrizioni specifiche relative a diversi tipi di pavimentazione speciale.

Pavimentazioni in pietra viva:

deve essere usata la massima cura nel togliere la pavimentazione al momento dello scavo;

- le pietre rimosse devono essere accatastate a parte e pulite da ogni incrostazione e devono essere allontanate dal cantiere le pietre che risultano rovinate dall'usura e dagli agenti atmosferici; lo scavo deve essere riempito fino alla quota voluta con sabbia vagliata asciutta ben pilotata e costipata;
- non devono essere danneggiate le pietre poste ai bordi dello scavo;
- devono essere messe in opera le pietre, integrate da nuove qualora ciò sia necessario seguendo il disegno geometrico preesistente;
- a lavoro ultimato non devono risultare spazi vuoti o interstizi eccessivamente larghi;
- le pietre devono essere sistamate con mazzapicchio a mano;
- è vietato usare mezzi meccanici a motore;
- a ripristino avvenuto il piano di calpestio deve risultare continuo e privo di dossi o avallamenti;
- gli interstizi fra una pietra e l'altra devono essere intasati con sabbia asciutta e sigillati con emulsione bituminosa.

ESTENSIONE DEI RIPRISTINI

Per quanto riguarda l'estensione dei ripristini, indipendentemente dal tipo di pavimentazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Scavi longitudinali

a) Strade di larghezza inferiore o uguale a metri 4:

Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm.3) per l'intera carreggiata stradale, previa fresatura dove è necessario. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini, devono essere riposizionati in quota.

b) Strade di larghezza superiore a metri 4:

Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm.3) per metà carreggiata stradale, previa fresatura dove è necessario e posizionamento in quota di pozzi, chiusini, caditoie, ecc.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

c) Strade di larghezza superiore a metri 8:

L'entità della larghezza del ripristino sarà valutato di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

d) Marciapiedi:

Rifacimento della pavimentazione per l'intera larghezza, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini e caditoie, compreso la sostituzione di cordoli, bocche di lupo, pozzetti, per marciapiedi fino alla larghezza di ml.1,50. Per larghezze superiori l'entità della larghezza del ripristino sarà valutato a autorizzato di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Scavi trasversali

Quando vengono eseguiti ripetuti tagli trasversali, deve essere eseguito il rifacimento completo della pavimentazione della strada stessa interessata. Tale situazione si manifesta qualora sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- strada in cui vengono rifatti tutti gli allacciamenti alle utenze private;
- strada con scavi che si ripetono a distanze inferiori o uguali a ml.10.

Qualora lo scavo interessi parti di cordonata di qualsiasi genere e natura, cunetta in cemento, pozzetti di raccolta acque pluviali, caditoie e di altri sottoservizi, dovrà essere ripristinato il tutto a perfetta regola d'arte.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto non previsto nelle presenti norme, l'esecuzione delle operazioni di scavo e ripristino dovrà comunque seguire le regole del buon costruire necessarie per dare le opere finite a perfetta regola d'arte.